

Laura Loddo

SOLONE DEMOTIKOTATOS

Il legislatore e il politico
nella cultura democratica ateniese



QUADERNI DI ERGA-LOGOI

DIREZIONE

Cinzia Bearzot

COMITATO SCIENTIFICO

Ralf Behrwald

Serena Bianchetti

Giovanella Cresci

Lia Raffaella Cresci

Bernard Eck

Michele Faraguna

Massimo Gioseffi

Franca Landucci

Dominique Lenfant

Lauretta Maganzani

Daniela Manetti

Umberto Roberto

Francesca Rohr

Marco Sannazaro

Riccardo Vattuone

José Vela Tejada

Robert Wallace

Le opere pubblicate nella Collana
sono sottoposte in forma anonima ad almeno due revisori.

Laura Loddo

SOLONE DEMOTIKOTATOS

Il legislatore e il politico
nella cultura democratica ateniese

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

ISSN 2283-7124
ISBN 978-88-7916-879-3

Copyright © 2018

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

www.lededizioni.com - www.ledonline.it - E-mail: led@lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano
E-mail segreteria@aidro.org <<mailto:segreteria@aidro.org>>
sito web www.aidro.org <<http://www.aidro.org/>>

Videoimpaginazione: Paola Mignanego
Stampa: Andersen Spa

Sommario

Introduzione	9
I. Solone il nomoteta	15
1. I legislatori fra storia e leggenda	15
2. La tradizione sui legislatori: adesione a <i>topoi</i> biografici convenzionali?	18
3. Le origini della codificazione e il dibattito sul primato della scrittura legislativa	26
4. Scrivere le leggi: una questione di equità?	30
II. Solone il democratico	39
1. Solone e la democrazia: un miraggio storiografico?	39
2. Trasfigurazione comica della storia: il caso di Solone	50
2.1. La commedia Antica (p. 51) – 2.1.1. Cratino e Solone (p. 52) – 2.1.2. Aristofane e Solone (p. 61) – 2.1.3. Eupoli e Solone (p. 70) – 2.2. Solone e la <i>Mese</i> : la commedia di Alessi (p. 76) – 2.3. La commedia Nuova: Filemone di Siracusa (p. 82)	
III. Solone il riformatore	89
1. Aristotele, <i>Ath. Pol.</i> IX 1	89
2. Il consiglio dei Quattrocento	93
3. La riforma dell'assemblea popolare	100
4. Il consiglio dell'Areopago	105
5. Il tribunale popolare e ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον	113
6. La selezione delle cariche pubbliche	118
IV. Solone l'evergete	123
1. Evergetismo e politica da Pericle a Solone: un percorso a ritroso	123
2. Ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων: la comunità chiamata a difendere i suoi interessi	125

3. Interventi a sostegno di orfani e invalidi di guerra	132
4. Solone e la protezione di orfani ed ereditiere	137
V. Appendice: le leggi di Solone	145
1. Premessa	145
2. Contenuto dei <i>testimonia</i>	147
2.1. Reati di natura privata (p. 147) – 2.1.a. omicidio e ferimento (p. 147) – 2.1.b. Amnistia per gli <i>atimoi</i> (p. 148) – 2.1.c. Reati contro la proprietà (p. 148) – 2.1.d. Reati contro la morale (p. 148) – 2.1.e. Abusi verbali (p. 149) – 2.1.f. Risarcimento danni (p. 149) – 2.1.g. Applicazione del diritto di proprietà (p. 149) – 2.2. Offese contro la comunità (p. 149) – 2.2.a. Tirannide / Rovesciamento della costituzione (p. 149) – 2.2.b. Cittadinanza attiva / Neutralità politica (p. 150) – 2.3. Procedura (p. 150) – 2.4. Diritto familiare (p. 150) – 2.5. Rapporti di vicinato (p. 151) – 2.6. Questioni economiche (p. 151) – 2.7. Leggi suntuarie (p. 151) – 2.8. Costituzione, istituzioni (p. 152)	
Conclusioni	153
Riferimenti bibliografici	157
Indice dei nomi e dei concetti notevoli	185
Indice delle fonti	189

A mia madre, a mio padre

διὸ κἄν δόξειεν οὐκ ἐξεῖναι νιῶ πατέρα ἀπείρασθαι,
πατρὶ δ' υἱόν: ὀφείλοντα γὰρ ἀποδοτέον, οὐδὲν δὲ
ποιήσας ἄξιον τῶν ὑπηρεγμένων δέδρακεν, ὥστ' αἰ
ὀφείλει

Arist. *Eth. Nic.* VIII 14, 1163b 20-23

Introduzione

Il titolo di questo lavoro prende spunto da una delle definizioni che gli antichi diedero di Solone, quella di legislatore δημοτικώτατος, che si afferma soprattutto in contesto oratorio nella seconda metà del IV secolo a.C. La prima occorrenza del termine δημοτικώτατος riferita al legislatore si trova nell'*Areopagitico* di Isocrate, composto intorno al 355 a.C., nel quadro dell'elogio del retore nei confronti della costituzione degli antenati¹. Vi si afferma che se Atene volesse tenersi lontana dai pericoli futuri e affrontare i mali del presente, dovrebbe ritornare alla costituzione democratica di Solone, che diede alla città le leggi, essendo in termini assoluti il più favorevole al popolo (ἦν Σόλων μὲν ὁ δημοτικώτατος γενόμενος ἐνομοθέτησε), e di Clistene, l'uomo che cacciò i tiranni, ridiede il potere al popolo e restaurò la democrazia. La definizione isocratea di Solone come δημοτικώτατος è connessa, dunque, con il suo ruolo di legislatore di Atene. In effetti, si può rilevare che l'associazione di Solone con l'inclinazione filopopolare compare soprattutto in stretta correlazione con la sua attività legislativa sia negli oratori sia in altri generi letterari². Una conseguenza di questa associazione risiede nel collegamento di Solone con l'istituzione della democrazia: essa, in realtà, è già presente nel succitato passo dell'*Areopagitico*, in un contesto tuttavia caratterizzato da voluta vaghezza e genericità, in cui Solone e Clistene sono descritti come campioni della democrazia, l'uno essendone stato il fondatore, l'altro avendola rifondata dopo la parentesi della tirannide. È solo con Aristotele che questo collegamento abbandona l'aura di perfezione che era stata attribuita al legislatore, per sostanzarsi di dati e acquistare una forma definita, concreta. Com'è noto, il filosofo non attribuisce alla costituzione di Solone una definizione di *politeia* democratica né nella *Politica* né nell'*Athenaion Politeia*, bensì individua in quella *politeia* l'inizio della

¹ Isoc. VII 16.

² Dem. XVIII 6; Hyp. III 10; Arist. *Ath. Pol.* IX 1; Arist. *Pol.* II 10, 1273b 41; Filemone, fr. 3 K.-A.; Dion. Hal. *Isoc.* 8; Plut. *Sol.* XVI 2; Lib. XXIII 18.

democrazia nel contesto del terzo cambiamento costituzionale di Atene (τρίτη δ' ἢ μετὰ τὴν στάσιν ἢ ἐπὶ Σόλωνος, ἀφ' ἧς ἀρχὴ δημοκρατίας ἐγένετο)³. Fiumi di inchiostro sono stati versati a causa di questa definizione aristotelica, soprattutto perché essa sembra coinvolgere il problema della fondazione della democrazia ad Atene. Ne è scaturito un dibattito ampio ed articolato, spesso critico nei confronti della ricostruzione di Aristotele, fra chi, pochi in effetti, ha interpretato l'*arché demokratias* come una prova del fatto che Solone introdusse la democrazia ad Atene e chi, la maggior parte, ha rifiutato categoricamente la lettura aristotelica sulla base di *ostacoli* che impedirono a quella costituzione di essere democratica⁴. Probabilmente affermare che il cambiamento costituzionale segnato dalla *politeia* di Solone rappresentò l'inizio della democrazia deve essere letto nel segno del tentativo aristotelico di ricercare i prodromi dell'orientamento democratico di Atene nel suo passato, a partire da quelle origini che potevano diventare l'oggetto di una seria indagine storica, filosofica e antiquaria, in virtù della possibilità di accedere a fonti utili per la ricostruzione. Del resto, che Aristotele stesso rifiuti la definizione di democrazia *tout court* per la costituzione soloniana è evidente dal modo in cui vi si riferisce quando la mette a confronto con quella di Clistene, certamente *demotikotera* rispetto a quella costituitasi dopo le riforme del 594/3 a.C.⁵.

Alla luce di queste premesse questo lavoro si propone di indagare i modi in cui Solone poté essere riconosciuto come legislatore e politico δημοτικός nella cultura democratica ateniese. A questo scopo due sono le prospettive adottate: da un lato, la ricostruzione storica delle riforme che più influirono nell'elaborazione del giudizio di Solone come legislatore e riformatore favorevole alle istanze popolari, dall'altro lo studio della ricezione del personaggio in una fase relativamente alta della storia ateniese, con uno sguardo attento alla rielaborazione che ne ha offerto la commedia. Queste due prospettive sono apparse a chi scrive fondamentali per studiare la genesi del Solone *demotikotatos* in una maniera diversa rispetto a quella che è stata proposta finora. In genere, prevale nella critica la tendenza ad interpretare il collegamento di Solone con la democrazia come il risultato della rilettura ateniese del suo passato, in termini di idealizzazione e utopia retrospettiva. In questo quadro Solone viene rappresentato come il legislatore democratico, benevolo nei confronti del

³ Arist. *Atb. Pol.* XLI 2.

⁴ I termini del dibattito sono resi adeguatamente dal volume di Raaflaub - Ober - Wallace 2007.

⁵ Arist. *Atb. Pol.* XXII 1.

demos, ma rispettoso delle istanze delle classi agiate, tanto da poter essere impiegato come campione indifferentemente dai democratici e dagli oligarchici. Si dice, in effetti, che gli antichi sapevano ben poco del Solone reale, ma, a seguito della crisi degli ultimi vent'anni del V secolo, cominciarono a guardare in maniera nostalgica a una figura *super partes* su cui proiettare esigenze di cambiamento e progetti riformistici. In questo modo Solone giunse ad impersonificare egli stesso la costituzione dei padri, lui che più di tutti poteva essere considerato il padre della patria. Ne consegue che tutti i collegamenti che gli autori antichi hanno proposto fra Solone e la democrazia sono da ritenersi errati o ideologici e comunque conseguenza del processo di riscrittura e di manipolazione di questa figura d'autorità avviato intorno alla *patrios politeia*.

Eppure, bisogna ammettere che Solone rappresenta il personaggio su cui gli Ateniesi appaiono più informati, vista la frequenza con cui essi vi alludono. Certo, egli è parte del patrimonio culturale ateniese, non solo perché legislatore e autore di un codice di leggi che gli Ateniesi considerano insuperato e ancora vigente in età classica, ma anche in virtù del suo impegno politico e del suo ruolo di poeta. La sovraesposizione di cui Solone fu protagonista suo malgrado avrà determinato distorsioni e alterazioni del suo operato, talvolta delle sue stesse intenzioni, ma è innegabile che un tale processo di alterazione non poté realizzarsi se non a partire da un nucleo di conoscenze ampie e condivise sul personaggio. La ricerca storica dell'ultimo decennio su Solone, che tanto deve all'opera di Peter J. Rhodes e Robert W. Wallace, ha dimostrato che la «questione soloniana» soffriva di presupposti erronei. A partire dallo studio delle opere aristoteliche che tanto spazio dedicano a Solone, Rhodes ha difeso il rigore dell'indagine storico-antiquaria sul legislatore, sostenendo che Aristotele ebbe la possibilità di accedere a materiale documentario affidabile sull'attività di Solone⁶. Wallace ha mostrato come le riforme che la tradizione attribuisce a Solone siano compatibili con la tendenza delle *poleis* greche alla democratizzazione precoce delle istituzioni, anche quando la loro costituzione non può definirsi pienamente democratica. La *Solonian democracy*, a suo giudizio, non è, quindi, un miraggio storiografico, ma contiene numerosi elementi di veridicità che meritano di essere valorizzati⁷.

Presupposti tanto ottimistici rispetto alla disponibilità a valutare positivamente le fonti e i materiali per il giudizio degli antichi su Solone e alla possibilità di collocare verso la fine dell'arcaismo i processi di demo-

⁶ Rhodes 2004, 248 ss.

⁷ Wallace 1998; Id. 2007.

cratizzazione delle istituzioni e l'introduzione di dispositivi, per assicurare il governo della legge contro gli abusi delle aristocrazie, inducono a riconsiderare il giudizio di Solone come *demotikotatos* al di là della prospettiva generalmente impiegata che riconduce ogni accenno al personaggio come viziato dall'ideologia della *patrios politeia*. Ciò non significa naturalmente negare che Solone abbia rivestito un ruolo importante nella propaganda che precedette e accompagnò le sospensioni della democrazia, né che il personaggio fu piegato talora alle esigenze e all'ideologia dell'autore che lo chiama in causa. Significa piuttosto riconoscere che quel giudizio fu tanto condiviso da non poter essere solo frutto di invenzione e propaganda.

Il libro indaga la genesi di questo giudizio attraverso quattro capitoli. Ciascun capitolo si propone di approfondire uno dei volti di Solone: il nomoteta, il democratico, il riformatore, l'evergete.

Il primo capitolo è dedicato alla relazione fra Solone e i legislatori arcaici. È oggetto di indagine la biografia dei legislatori, intesa come mescolanza di di schemi e *topoi* convenzionali con elementi storici, rispetto alla quale la vicenda di Solone rivela insieme a punti di consonanza una certa peculiarità. Sono presi in eguale considerazione l'origine e il significato della scrittura delle leggi all'interno del cosiddetto movimento di codificazione: nel caso di Solone, sembra evidente che la ripresa e ridefinizione delle norme consuetudinarie si accompagnò con l'introduzione di norme correttive delle abitudini vigenti e che la decisione di mettere per iscritto le leggi debba essere interpretata nel quadro più ampio dell'esigenza comunitaria di ridefinire le relazioni fra individui e fra l'individuo e lo stato.

Il secondo capitolo tratta dell'immagine di Solone *demotikotatos* nella cultura democratica ateniese. Dapprima, si studia la genesi dell'immagine di Solone come legislatore e riformatore «democratico», così come emerge dalle fonti antiche e nelle ricostruzioni dei moderni sulla *patrios politeia*; in seguito, si approfondisce il trattamento che del personaggio fece la commedia attica, dalle prime attestazioni dell'*archaia* fino alla rielaborazione della *nea*.

Il terzo capitolo si concentra sul Solone riformatore dell'assetto costituzionale di Atene. Benché si accenni anche alle riforme economiche, il *focus* è nell'intervento di Solone sulla costituzione, in particolare per quanto concerne gli organi di governo (consiglio dei Quattrocento, assemblea popolare, tribunale popolare, consiglio dell'Areopago), le procedure impiegate in ambito giudiziario e la selezione delle cariche pubbliche (*ephexis eis to dikasterion, klerosis ek prokriton*).

Il capitolo conclusivo riflette sull'immagine di Solone come protettore dei deboli. Tale immagine emerge sia dall'attribuzione al legislatore

della *Popularklage*, attraverso l'istituzione del *boulomenos*, e di una serie di norme ordinarie relative alla tutela giuridica di categorie sociali a rischio, come orfani, invalidi e vedove incinte, sia dalla legislazione sull'epiclerato. In aggiunta, si prende in esame la tradizione secondo cui Solone intervenne a protezione delle *epikleroi* appartenenti alla classe censitaria dei teti, mediante provvedimenti che sembrano anticipare la vocazione evergetica della democrazia periclea.

Chiude il volume una breve appendice, in cui la descrizione del contenuto dei *testimonia* delle leggi di Solone nell'edizione a cura di Leão e Rhodes e l'illustrazione delle principali divergenze rispetto alla classificazione operata da Ruschenbusch hanno la funzione di orientare il lettore rispetto al moderno dibattito sull'attendibilità della tradizione antica sulle leggi soloniane e di chiarire il presupposto delle interpretazioni difese nel volume. Ne emerge un quadro variegato, in cui si riconosce tuttavia una costante: la polis come *soma*, come corpo di cui ogni cittadino, a prescindere dalla nascita e dal censo, costituisce una parte. Plutarco, per illustrare il senso della riforma del *boulomenos* di Solone, usa a questo proposito l'immagine della comunità dei cittadini come corpo, spiegando l'intenzione di Solone con la volontà di abituare gli Ateniesi a sentirsi parte di un unico organismo, «a risentirne reciprocamente i danni e il dolore»⁸. In nome di questa appartenenza, ogni cittadino è chiamato alla partecipazione, intesa come esercizio di diritti e assolvimento di doveri. Il giudizio degli antichi, che collegavano Solone con un'inclinazione naturale nei confronti del popolo, riconosce che la polis democratica d'età classica non sarebbe potuta esistere senza quelle riforme *demotika* che Solone aveva introdotto ad Atene con le sue leggi.

Milano, 4 novembre 2018

⁸ Plut. *Sol.* XVIII 6.

I

Solone il nomoteta

Analizzare le leggi di Solone significa doversi confrontare non solo con la spinosa questione dell'autenticità delle numerose disposizioni legislative che gli antichi gli attribuirono, ma anche con il valore da accordare all'atto stesso della scrittura delle leggi. Risulta pertanto indispensabile tentare di analizzare la questione in relazione ad alcuni aspetti correlati, ma ugualmente capitali, che rispondono a due interrogativi di fondo, affrontati e risolti dalla critica con atteggiamenti ed esiti spesso contrastanti. La riflessione dei moderni ha indagato principalmente il problema dell'origine della legge e del significato del passaggio dall'oralità alla scrittura in campo legislativo in relazione all'operato degli antichi legislatori. Dopo aver riassunto i termini del dibattito, si cercherà di indagare la relazione esistente fra la scrittura delle leggi e l'esperienza di Solone come legislatore.

1. I LEGISLATORI FRA STORIA E LEGGENDA

Quando gli antichi parlano di legislatori e codici di leggi d'età arcaica dipingono, più o meno consapevolmente, un fenomeno di portata eccezionale, che nelle ricostruzioni dei moderni è diventato un vero e proprio 'movimento di codificazione'¹. Numerose sono le difficoltà con cui lo storico si deve confrontare. Ci si riferisce in primo luogo a difficoltà legate al tipo di documentazione pervenutaci. Si tratta, infatti, di testimonianze in genere posteriori all'epoca in cui i leggendari nomoteti si trovarono ad agire, testimonianze nelle quali spesso il dato storico si mescola al gusto per il racconto, rendendo complicato il discernimento fra realtà e leggenda. L'esistenza di una serie di *topoi* consolidati nella

¹ Hölkeskamp 1992b, 55, lo ha definito «a pan-Hellenic movement towards developing comprehensive sets of written laws or fully-fledged law codes».

biografia dei legislatori è stata messa in luce dalla critica moderna². È possibile riconoscere, in effetti, uno schema ricorrente nell'azione dei legislatori, che induce a valutare con cautela la credibilità storica di alcune affermazioni degli antichi. L'associazione del patrimonio legislativo di una comunità a una figura ideale del lontano passato potrebbe aver avuto il merito di collocare le leggi a una certa distanza da coloro i cui comportamenti dovevano disciplinare³. Già Adcock aveva tentato di individuare e isolare nella tradizione gli elementi genuini – la cosiddetta *primary tradition* – distinguendoli dalle inconsistenze e dalle amplificazioni accumulate nel tempo⁴. Il criterio adottato fu quello di evidenziare i tratti moralistici, le cronologie controverse, le leggi che mal si adattavano al contesto politico-sociale in cui i legislatori operarono, con lo scopo di recuperare, almeno parzialmente, credibilità storica a una tradizione messa fortemente in dubbio dall'approccio razionalizzante della critica precedente. La via tracciata da Adcock non è stata, tuttavia, sufficientemente valorizzata. Ad essere stata messa in discussione è l'idea stessa che la legislazione di una città sia frutto di un'iniziativa personale e non il risultato di un processo lungo e graduale, in cui si sommano i contributi di individui ed epoche differenti. Ricondurre le leggi di una città all'autorevolezza di un unico legislatore risponderebbe, nell'opinione di alcuni studiosi, al gusto, tutto greco, di individuare un *protos eures* per ogni fenomeno della vita politica, sociale e intellettuale⁵. Nel caso di Solone, poi, non solo è stato sostenuto che l'espressione 'leggi di Solone' è da considerarsi sinonimo delle leggi di Atene⁶, ma anche che il riferimento al legislatore nell'oratoria ateniese di IV secolo rappresentò il ricorso a un vero e proprio argomento extra-legale⁷. Alla luce di queste considerazioni è stato proposto di rigettare l'idea dell'elaborazione di un 'codice' nel senso moderno del termine da parte dei legislatori d'età arcaica, preferendo pensare all'emanazione di una serie di norme *ad hoc*⁸.

Non si deve pensare, tuttavia, che gli antichi abbiano considerato sempre e comunque acriticamente questo genere d'informazioni. Piut-

² Dubbi sull'attendibilità delle tradizioni relative ai legislatori sono stati espresse da Adcock 1927, 95-109, Szegedy-Maszak 1978, 201 e Hölkeskamp 1999, 44-59.

³ Humphreys 1997, 545.

⁴ Adcock 1927.

⁵ Hölkeskamp 1999, 56-58.

⁶ Hansen 1989, 71-99.

⁷ Thomas 1994, 130-132.

⁸ È la tesi difesa in più contributi da Hölkeskamp 1992a, 89 ss.; Id. 1992b; Id. 1999, 262 ss.

tosto, adesioni superficiali convivono con posizioni critiche chiare. L'in-treccio fra elementi storici e concessioni al mito sembra essere stato manifesto, ad esempio, già ad Aristotele. Il filosofo nella *Politica*, dopo aver offerto una lista dei principali legislatori del mondo greco, si sofferma ad analizzare il rapporto fra le legislazioni di Zaleuco di Locri e Caronda di Catania, prendendo posizione contro l'opinione di quanti sostenevano che Caronda avesse trascorso un periodo di formazione presso Zaleuco. Il tentativo di stabilire un nesso fra Caronda e Zaleuco viene rigettato dal filosofo sulla base del fatto che chi lo propone non tiene adeguato conto delle evidenti difficoltà di ordine cronologico⁹. Parimenti, lo storico Timeo di Tauromenio esprimeva un certo scetticismo nei confronti dell'esistenza di Zaleuco di Locri¹⁰. E Plutarco, nell'aprire la biografia di Licurgo di Sparta, afferma che «del legislatore Licurgo non si può dire nulla di certo»¹¹.

Rimane dunque preferibile, e maggiormente proficuo per la ricostruzione storica, valutare le informazioni sui legislatori e la loro attività legislativa caso per caso, tenendo conto della relazione del nomoteta con la storia della città con cui la tradizione lo mette in relazione¹². Se è vero, infatti, che la tradizione sui legislatori non è immune da inesattezze e manipolazioni, appare altrettanto vero che è difficile immaginare la legislazione come un fenomeno collettivo; sembra invece preferibile pensare che la dimensione comunitaria sia stata spesso subordinata all'azione del singolo investito di poteri fuori dall'ordinario¹³. Allo stesso modo, non sembra fruttuoso rinunciare ad usare il termine codice per indicare il risultato dell'azione del nomoteta, quantomeno in alcuni casi¹⁴. Lo usa in maniera non impropria Michael Gagarin in relazione all'operato di Solone, giacché il termine risulta adeguato ad esprimere la specificità dell'intervento di riforma sulla legislazione del suo predecessore e a indicare la coerenza e l'unità delle norme che la tradizione gli attribuisce e che gli Ateniesi riconoscevano¹⁵. Alla luce di queste considerazioni, pare utile distinguere ed analizzare i caratteri comuni alle biografie dei nomoteti,

⁹ Arist. *Pol.* II 12, 1274a 24-30. Cronologia: Zaleuco metà del VII secolo, Caronda VI secolo. Cf. Pezzoli - Curnis 2012, 396-397; Saunders 2014, 421.

¹⁰ Timeo, *FG+Hist* 566 fr. 130a = Cic. *Leg.* II 15. Cf. Jacoby 1955, 588-589.

¹¹ Plut. *Lyc.* I 1. La traduzione è di G. Faranda.

¹² Come suggerito da Musti 2010, 138.

¹³ Bearzot 2002, 614-617.

¹⁴ Anche se nella maggior parte dei casi sarebbe bene parlare di *Common Law*, cf. Canevaro 2015.

¹⁵ Gagarin 2006, 273, n. 27; Id. 2008, 74-75; Ruzé 2017, 37, 44. Sulla percezione degli Ateniesi rispetto alle leggi di Solone, come parte di un sistema dotato di chiara razionalità e coerenza interna, si veda Canevaro 2015, 15.

concernenti la condizione sociale, l'educazione, gli obiettivi legati alla legislazione, per meglio valutare l'attendibilità delle singole tradizioni e, in particolare, quella sul Solone legislatore.

2. LA TRADIZIONE SUI LEGISLATORI: ADESIONE A TOPOI BIOGRAFICI CONVENZIONALI?

La caratterizzazione di molti dei legislatori d'età arcaica si fonda sulla riproduzione di motivi e aneddoti che, ripetendosi con poche varianti, tradiscono una certa dose di serialità e schematismo. Uno dei *topoi* più ricorrenti concerne il percorso educativo individuale del nomoteta, che si avvale sovente dei viaggi di formazione. Creta e l'Egitto risultano spesso mete preferenziali per l'apprendistato del legislatore. Lo spartano Licurgo, ad esempio, si recò a Creta per studiare gli ordinamenti politici locali, ordinamenti da cui prese spunto per l'introduzione delle leggi a Sparta¹⁶. Il legislatore avrebbe inoltre inviato un poeta cretese, Taleta, celebre per i suoi *logoi* dal carattere eminentemente politico, per educare gli Spartani all'obbedienza e alla disciplina¹⁷. Secondo Eforo, la legislazione locrese fu redatta a partire da *nomima* cretesi, spartani e ateniesi¹⁸. Alcune delle leggi di Solone sono messe in relazione con l'ambito egiziano: egli avrebbe tratto da Amasi il costume di controllare le entrate dei cittadini annualmente, punendo quanti si fossero sottratti al nuovo dovere di denunciare le fonti del proprio reddito¹⁹. Parimenti, una norma attribuita

¹⁶ Plut. *Lyc.* IV 1. Secondo una differente tradizione, sarebbero stati i coloni spartani a Creta, i Litti, a trasmettere la conoscenza delle istituzioni cretesi a Licurgo, che in seguito le avrebbe introdotte a Sparta (Hdt. I 165, 4; Arist. *Pol.* II 10, 1271b 24-32). Cf. Lewis 2007, 50-51, 55. Si noti, tuttavia, che una parte della tradizione rivendicava l'originalità della legislazione di Licurgo sotto l'egida di Delfi: così Hdt. I 65, 2-4; Xen. *Lac.* I 2; Pol. VI 45, 6.

¹⁷ Plut. *Lyc.* IV 2-3. Cf. Detienne 1988, 33-35, per la suggestione sull'affinità fra la coppia Licurgo-Taleta e Solone-Epimenide ad Atene.

¹⁸ Eforo, *FGrHist* 70 fr. 138b = [Scymn.] *Orb. descr.* 321 Marcotte, ma anche Arist. fr. 548 Rose = *schol.* in Pind. *Olymp.* XI 17 + Clem. Al. *Strom.* I 26, 170, 3. Cf. Jacoby 1926, 77; van Compernelle 1976, 393-394, nn. 220-221; Id. 1992, 771-772, nn. 42, 44; Parmeggiani 2011, 232, n. 402. Sulla figura di Zaleuco nei frammenti di Eforo di Cuma, si veda van Compernelle 1981. Sulla nomografia di Zaleuco nell'opera di Eforo, si rimanda a Camassa 2014.

¹⁹ Hdt. II 177, 2; Diod. I 77, 5. Ruschenbusch 1966, 99, considerava queste testimonianze parte di una legge soloniana autentica che prescriveva l'obbligo di denunciare il proprio reddito allo scopo di essere correttamente inseriti nelle classi censitarie (si tratta dei fr. 77-78 dell'edizione Ruschenbusch 1966). Più probabilmente le testimonianze

a Licurgo avrebbe introdotto la separazione della casta dei guerrieri dal resto della popolazione su imitazione di una disposizione egiziana²⁰.

Non è infrequente la notizia secondo cui il futuro legislatore poté giovare degli insegnamenti di chi, a sua volta, aveva già disposto leggi per una comunità. In alternativa, le fonti postulano rapporti di discepolato fra il legislatore e un noto sapiente. Accade frequentemente, ad esempio, che i nomoteti siano messi in relazione con il pensiero pitagorico: così, sia Zaleuco di Locri, sia Caronda di Catania sarebbero stati allievi di Pitagora e avrebbero ispirato il loro operato ai precetti del maestro²¹. Secondo una diversa tradizione, fu la dea Atena ad ispirare il codice di leggi di Zaleuco, trasformandolo così da pastore a legislatore e affrancandolo dalla condizione servile²². L'ispirazione divina è tanto più evidente nel caso spartano. Licurgo ricevette le leggi direttamente da Apollo attraverso l'oracolo della Pizia, leggi alle quali non diede una formulazione scritta²³. E Diodoro dice qualcosa di analogo a proposito di legislatori d'ambito orientale. Mneves, il primo che persuase gli Egizi a dotarsi di leggi scritte,

di Erodoto e Diodoro devono essere messe in connessione con la legge sull'inattività. Così anche Leão - Rhodes 2015, 109-112; Loddo 2015, 118 ss.

²⁰ Plut. *Lyc.* IV 7-8, che fa riferimento a scrittori greci precedenti in grado di fornire prove sulla presunta dipendenza della norma spartana da un'analogia legge egiziana, forse avendo in mente le parole di Isoc. XI 17-18. Ma Hdt. II 167, 1, afferma di non essere in grado di giudicare tale rapporto di dipendenza, alla luce del fatto che anche altri popoli (Sciti, Persiani, Lidi) tendono a separare il gruppo dei guerrieri da quanti esercitano mestieri e lavori manuali. Cf. Lloyd 2010⁷, 385-386.

²¹ Zaleuco e Pitagora: Diog. Laer. VIII 16; Iambl. *VP XXVII* 130, XXX 172; [Zonar.] *s.v. Ζάλευκος*. Caronda e Pitagora: Diog. Laer. VIII 16; *schol.* in Plat. *Remp.* 599e (Greene); Iambl. *VP XXVII* 130, XXX 172.

²² Arist. fr. 548 Rose = *schol.* in Pind. *Olymp.* XI 17; Plut. *de laude ipsius* 543a; Suda, *s.v. Ζάλευκος*. L'interpretazione corretta del «pastorato» di Zaleuco come riflesso della commistione fra la tradizione di matrice orientale del *poimen laon* e la figura del nomoteta, è quella di Camassa 1986. Cf. anche Zunino 1998, 151-152 e *passim* per il tema presente nel frammento aristotelico del rapporto fra legislazione orale e scritta; Caserta 2009, 35-41. Non sembra condivisibile, invece, la lettura di van Compernelle 1976, 387-398, che riconduce la vicenda di Zaleuco e della sua liberazione dalla condizione servile alla propaganda di matrice democratica presente a Locri nel IV secolo.

²³ Sul ruolo dell'oracolo delfico per la definizione delle leggi spartane, Plut. *Lyc.* V 4; sul carattere orale della legislazione spartana, Plut. *Lyc.* XIII 1-4; Plut. *Apophth. Lac.* 227b 7-9. Ma Cic. *Rep.* II 10, 18, secondo una tradizione che taluni fanno risalire a Timeo (Bréguet 1980, 128, n. 1), afferma che *centum et octo annis postquam Lycurgus leges scribere instituit*. In effetti, lo storico di Tauromenio risolveva l'aporia circa le diverse cronologie di Licurgo offerte da Aristotele ed Eratostene, pensando a due legislatori distinti di nome Licurgo, il primo dei quali era considerato contemporaneo di Omero (Timeo, *FGrHist* 566 fr. 127 = Plut. *Lyc.* I 3). Per l'idea che questa ricostruzione fosse parte della polemica sull'originalità della costituzione spartana, si veda Vattuone 1991, 222.

- Plut. *Sol.* XXII 3: 48, n. 44
 Plut. *Sol.* XXIII 1: 85, n. 227
 Plut. *Sol.* XXIII 3: 136, n. 52
 Plut. *Sol.* XXIV 1: 140, n. 65
 Plut. *Sol.* XXIV 4: 46, n. 37
 Plut. *Sol.* XXIV 5: 58 nn. 101-102; 105, n. 74
 Plut. *Sol.* XXV 1-2: 58, n. 98
 Plut. *Sol.* XXV 3: 122, n. 151
 Plut. *Sol.* XXV 4-5: 65, n. 135
 Plut. *Sol.* XXVIII: 78, n. 198
 Plut. *Sol.* XXIX: 133
 Plut. *Sol.* XXXI 3-4: 132, n. 37; 133; 134, n. 46
 Plut. *Sol.* XXXI 5: 48, n. 44; 134, n. 45
 Plut. *Sol.* XXXII 4: 56, n. 87
- POLIBIO
 Pol. VI 45, 6: 18, n. 16
 Pol. XII 16: 24, n. 49
- POLLUCE
 Poll. I 246: 139, n. 61
 Poll. III 65, 1: 65, n. 140
 Poll. III 65, 4: 65, n. 140
 Poll. IV 34, 1: 65, n. 140
 Poll. VI 166, 1: 65, n. 140
 Poll. VIII 25: 106, n. 77
 Poll. VIII 42: 48, n. 44
 Poll. VIII 52: 130, n. 30
 Poll. IX 10, 6: 65, n. 140
- PORFIRIO
 Porph. *VP* 21: 28, n. 74
- PSEUDO-DEMOSTENE
 [Dem.] XLIV (*Contro Leocare*) 67: 139, n. 63
 [Dem.] XLVI (*Contro Stefano II*) 14: 139, n. 63
 [Dem.] XLVI (*Contro Stefano II*) 18: 68, n. 152
 [Dem.] XLVI (*Contro Stefano II*) 20: 143, n. 83
 [Dem.] LIX (*Contro Neera*) 16: 47, n. 41
 [Dem.] LIX (*Contro Neera*) 67: 86, n. 228
- PSEUDO-GALENO
 [Gal.] XIX p. 179 Kühn: 45, n. 29
- PSEUDO-SCYMNIO
 [Scymn.] *Orb. descr.* 314-315 Marcotte: 28, n. 73
 [Scymn.] *Orb. descr.* 321 Marcotte: 18, n. 18
- PSEUDO-SENOFONTE
 [Xen.] *Atb. Pol.* III 2-9: 117, n. 129
- PSEUDO-ZONARA
 [Zonar.] *s.v. Ζάλευκος*: 19, n. 21
- QUINTILIANO
 Quint. *Inst.* X 1, 66: 51, n. 59
- SCHOLIA
Schol. in Aeschin. I 39: 47, n. 41
Schol. in Aeschin. I 103: 132 nn. 37, 39, 41
Schol. in Ar. *Nub.* v. 37: 73, n. 173
Schol. in Ar. *Nub.* v. 518a (Tzetzes): 61, n. 122
Schol. in Ar. *Nub.* v. 529: 61, n. 118
Schol. in Ar. *Nub.* v. 529a: 61, n. 122
Schol. in Pind. *Olymp.* XI 17: 18, n. 18; 19, n. 22; 22, n. 39
Schol. in Pl. *Remp.* 599e (Greene): 19, n. 21
Schol. in Thuc. II 35, 1: 49, n. 46
- SENARCO
 Senarco, fr. 4 K.-A.: 83, nn. 221-222
- SENOFONTE
 Xen. *Lac.* I 2: 18, n. 16
- SERVIO
 Serv. I 507: 28, n. 73
- SOFOCLE
 Soph. *Ant.* vv. 450-455: 27, n. 69
 Soph. *OT* vv. 863-871: 27, n. 69

SOLONE

Sol. fr. 3 G.-P.²: 49, n. 48; 67, n. 148;
 131, n. 35
 Sol. fr. 3 G.-P.² vv. 5-16: 111, n. 102
 Sol. fr. 5 G.-P.²: 111, n. 102
 Sol. fr. 7 G.-P.² vv. 1-4: 101, n. 48
 Sol. fr. 8 G.-P.²: 111, n. 102
 Sol. fr. 10 G.-P.²: 23, n. 46
 Sol. fr. 12 G.-P.²: 111, n. 102
 Sol. fr. 15 G.-P.²: 59, n. 105; 111, n. 102
 Sol. fr. 18 G.-P.² vv. 7-10: 104, n. 66
 Sol. fr. 23 G.-P.²: 104, n. 66
 Sol. fr. 28 G.-P.²: 104, n. 66
 Sol. fr. 30 G.-P.²: 25, n. 59; 60, n. 111;
 101, n. 46; 105, n. 74
 Sol. fr. 30 G.-P.² vv. 1-2: 102, n. 55
 Sol. fr. 30 G.-P.² vv. 18-20: 101, n. 47

STOBEO

Stob. IV 2, 19: 24, n. 52
 Stob. IV 2, 24: 24, n. 52

STRABONE

Strab. VI 1, 8: 23, n. 42; 28, n. 73
 Strab. X 4, 16: 30, n. 79
 Strab. X 5, 10: 52, n. 65
 Strab. XII 2, 9: 25, n. 56

SUDA

Suda, *s.v.* ἀδύνατοι: 135, n. 48
 Suda, *s.v.* Ἀλεξίς: 76, n. 190
 Suda, *s.v.* ἀλώπηξ οὐ δωροδοκεῖται: 59,
 n. 107
 Suda, *s.v.* ἀπὸ στόματος: 57, n. 92
 Suda, *s.v.* δημοποίητος: 47, n. 40
 Suda, *s.v.* Εὔπολις: 74, n. 182

Suda, *s.v.* Ζάλευκος: 19, n. 22
 Suda, *s.v.* νοθεῖα: 68, n. 151
 Suda, *s.v.* ὁ κάτωθεν νόμος: 58, n. 103
 Suda, *s.v.* Πιπτακός: 21, n. 34
 Suda, *s.v.* σίτος: 143, n. 83
 Suda, *s.v.* χρῆ: 60

TEOFRASTO

Theoph. fr. 608 Fortenbaugh: 134, n. 45

TEOPOMPO

Theopomp. *FrGrHist* 115 fr. 89: 71,
 n. 166
 Theopomp. *FrGrHist* 115 fr. 135: 71,
 n. 166

TERENZIO

Ter. *Phorm.* vv. 407-410: 138-139, n. 60

TIMEO

Timeo, *FGrHist* 566 fr. 127: 19, n. 23
 Timeo, *FGrHist* 566 fr. 130a: 17, n. 10

TUCIDIDE

Thuc. I 18, 1: 49, n. 48
 Thuc. I 22, 4: 50, n. 53
 Thuc. I 126-127: 53, n. 70
 Thuc. II 35, 1: 48, n. 45
 Thuc. II 59, 1-2: 54, n. 75
 Thuc. III 37, 3: 20, n. 27
 Thuc. VI 54, 6: 121, n. 147
 Thuc. VI 59, 4: 39-40, n. 4
 Thuc. VIII 97, 2: 50, n. 54

ZENOBIO

Zenob. IV 10: 22, n. 39

INDICE DELLE FONTI EPIGRAFICHE

ML 2 = *Nomima* I 81: 29, n. 78
 ML 8: 98 nn. 34-35; 115, n. 121
 IG I³ 104: 85, n. 227; 126
 IG I³ 244: 111, n. 101
 IG II² 1623, l. 282: 81, n. 213

Pap. Cair. 43227: 70, n. 160
Pap. Ox. 2737, col. 1, 3-5: 61, n. 119
Pap. Ox. 663 col. 2, 44-48: 54, n. 78
SEG 43, 630: 70, n. 158